

**STUDIO LEGALE  
PICCIOLI**

**Avv. Carlo Piccioli**  
*Patrocinante in Cassazione*

**Avv. Alessandro Sarteanesi**  
**Avv. Martina Mugnaini**

---

Spett.le

**Federazione Nazionale Collegi Professionali**

**TSRM di Roma**

Via Magna Grecia 30/g

00183 Roma

[federazione@tsrm.org](mailto:federazione@tsrm.org)

**SUL GODIMENTO DELLE C.D. FERIE RX**

**DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 6, CCNL COMPARTO SANITÀ**

Come noto, sulla fruizione delle c.d. ferie rx, si sono avute numerosissime sentenze dei giudici di merito (Tribunali e Corti D'appello).

Nella stragrande maggioranza (circa il 95% dei casi) le sentenze di merito hanno sposato la tesi dei lavoratori, indicando come i 15 giorni di ferie rx dovessero essere calcolati come giorni lavorativi, con la conseguenza che in detto calcolo non potessero considerarsi le festività, le domeniche e per alcune pronunce anche il sabato, nella circostanza in cui i lavoratori prestassero la loro opera su cinque giorni.

Avverso la posizione dei lavoratori si è da sempre espressa l'ARAN, che diversamente ha sostenuto la tesi per la quale i giorni di ferie rx dovessero calcolarsi come giorni di calendario, con la derivata conseguenza per cui le festività, le domeniche ed eventualmente il sabato rimanessero assorbiti all'interno delle ferie medesime; la posizione sostenuta dall'ARAN, è noto, comporta la perdita di circa due giorni di ferie rx.

# STUDIO LEGALE PICCIOLI

**Avv. Carlo Piccioli**  
*Patrocinante in Cassazione*

**Avv. Alessandro Sarteanesi**  
**Avv. Martina Mugnaini**

---

Come è risaputo, l'interpretazione fortemente suggerita dall'ARAN, ha trovato terreno fertile presso le amministrazioni datoriali le quali in giudizio hanno appunto sostenuto quella posizione; le Aziende si sono peraltro scontrate, come si è anticipato, con un orientamento molto favorevole ai lavoratori e in sede giudiziale di merito sono state quasi sempre condannate.

Il prevalente e costante orientamento giurisprudenziale espresso appunto anche da importantissimi fori di merito (oltre a numerosissime sentenze delle sezioni lavoro dei tribunali, le Corti D'Appello di Milano, Venezia, Brescia ed altre ancora), ha tuttavia trovato una forte, grave e determinante battuta di arresto con la sentenza di Cassazione n. 26364 del 16/12/2009 secondo cui l'art. 5 in questione " *va interpretato nel senso che nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in un'unica soluzione, ivi previsto per il personale esposto al rischio radiologico, vanno ricompresi e restano quindi assorbiti le festività, i giorni domenicali e il sabato per coloro i quali prestano servizio in turni di cinque giorni settimanali, ricadenti in tale periodo*"; il predetto orientamento ha poi avuto conferma con un'ulteriore pronuncia della Cassazione, con la sentenza n. 20139 del 23/09/2010, la quale ha affermato che " *non vi sono motivi per discostarsi dal precedente sopra riferito.....Le spese possono essere compensate relativamente all'intero giudizio, attesa la novità della questione, i margini di opinabilità al riguardo ed il comportamento processuale delle parti*".

Recentemente, ancora, l'indirizzo della Suprema Corte ha trovato nuova approvazione presso altre e diverse Sezioni della medesima Corte

# STUDIO LEGALE PICCIOLI

**Avv. Carlo Piccioli**  
*Patrocinante in Cassazione*

**Avv. Alessandro Sarteanesi**  
**Avv. Martina Mugnaini**

---

Suprema, con le sentenze 3365 del 11 febbraio 2011 (sez. lav.) e 26948 del 15 dicembre 2011 (Sez. VI Ord.)

Le sentenze della Cassazione ora richiamate hanno procurato e stanno procurando un decisivo e radicale impatto sull'orientamento dei giudici di merito, tanto che molti (rectius, quasi tutti) giudizi pendenti presso i Tribunali stanno inesorabilmente confermando l'esegesi della Corte di Cassazione.

Per mero tuziorismo e completezza ci corre l'accortezza di fare un mero richiamo ad una pronuncia del Consiglio di Stato (n. 8138 del 23/11/2010) che, in modo indiretto, pareva mettere in discussione i principi su cui si erano fondate le sentenze di Cassazione del 2009 e del 2010 citate, (rispettivamente n. 26364 e n. 20139); oggi, tuttavia, a seguito delle due ultime recenti sentenze della Cassazione appena soprarichiamate (3365 e 26948 del 2011) **non si possono alimentare serie speranze di vittoria** sostenendo una tesi avversa a quella univocamente espressa dalle diverse Sezioni della Corte di Cassazione.

Allo stato, dunque, in mancanza di una ipotetica sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, **l'orientamento prevalente, ma al momento direi decisivo, è quello indicato nelle quattro sentenze della Cassazione** per cui i giorni di ferie rx sono da calcolarsi come giorni di calendario e dunque *nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive vanno ricompresi e restano quindi assorbiti le festività, i giorni domenicali e il sabato per coloro i quali prestano servizio in turni di cinque giorni.*

# STUDIO LEGALE PICCIOLI

**Avv. Carlo Piccioli**  
*Patrocinante in Cassazione*

**Avv. Alessandro Sarteanesi**  
**Avv. Martina Mugnaini**

---

Per le ragioni sopra indicate si ritiene che, al momento, purtroppo, non sia in alcun modo conveniente presentare ricorso contro le aziende che procedono o hanno provveduto alla riduzione dei giorni di ferie rx.

\* \* \* \* \*

In ogni caso si devono tenere presenti i principi che seguono:

- a) le sentenze ( si intendono le quattro sentenze della Cassazione) sono vincolanti solo per il caso su cui la decisione è intervenuta;
- b) le amministrazioni sanitarie pubbliche e private non possono far derivare alcun principio vincolante nei confronti dei diversi soggetti fruitori delle ferie rx;
- c) le amministrazioni non possono ripetere somme già versate eventualmente corrisposte a titolo di indennità sostitutiva (in seguito ad una sentenza sfavorevole alle amministrazioni stesse);
- d) gli accordi regionali e aziendali sulla questione della fruizione delle ferie rx devono essere rispettati e obbligano le parti;
- e) le decisioni di merito di primo e/o secondo grado (passate in giudicato) devono essere rispettate e il datore di lavoro dovrà riconoscere il periodo di ferie aggiuntive come sentenziato dal giudice di merito; ove intendessero disattendere il contenuto della sentenza dovranno, se nei termini (quindi prima del passaggio in giudicato della sentenza), ricorrere in appello per la riforma della sentenza;
- f) la possibilità per le aziende di ottenere la ripetizione retroattiva dei giorni di ferie rx già goduti si determina solo nel caso in cui l'azienda medesima ottenga un titolo derivato da una decisione favorevole di

**STUDIO LEGALE  
PICCIOLI**

**Avv. Carlo Piccioli**

*Patrocinante in Cassazione*

**Avv. Alessandro Sarteanesi**

**Avv. Martina Mugnaini**

---

secondo grado che riforma la sentenza di primo grado favorevole ai lavoratori;

- g) diversamente se le somme o le ferie sono state riconosciute in transazione le stesse non potranno in ogni caso essere ripetute perché derivanti da un accordo e dunque dal consenso reciproco tra le parti .

Firenze, 23.7.2012

Avv. Carlo Piccioli

